



03816-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2456/2019
MARCO MARIA ALMA		UP - 08/10/2019
SERGIO BELTRANI	- Relatore -	R.G.N. 31936/2019
VITTORIO PAZIENZA		<b>Motivazione Semplificata</b>
FABIO DI PISA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 17/04/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;

udito, per l'imputato ricorrente, l'Avv. (omissis), che si è riportato ai motivi ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 01/12/2015, il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato (omissis), amministratore p.t. del Condominio (omissis), ubicato come meglio precisato in atti, colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata e continuata, commessa a far data dal 10/04/2012 in danno del predetto condominio.

Contro la predetta sentenza, l'imputato ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso per i seguenti motivi:

I) - inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in presenza di plurimi elementi di eterogeneità tra l'originaria imputazione ed i fatti in ordine ai quali l'imputato risulterebbe aver riportato condanna (si sarebbe, infatti, accertato che il Condominio non disponeva di un proprio conto corrente bancario: di qui, la disarmonia tra condotta contestata e condotta accertata), e di un mutato momento consumativo del reato;

II) - inosservanza dell'art. 646 c.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, asseritamente viziata da travisamento risultante dagli atti oggetto del procedimento - omesso accertamento del momento in cui sarebbe intervenuta l'ipotizzata *interversio possessionis* - asserita irrilevanza della mera violazione dei limiti del proprio mandato nonché dell'evocato investimento in BOT - carenza di dolo e di un profitto di terzi.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in parte ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati, in parte ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591 c.p.p., per difetto della necessaria specificità.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051) è ormai ferma nel ritenere, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui

scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

In argomento, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 34969 del 10/05/2013, Rv. 257782), e che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione ((Sez. 2, Sentenza n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 276955: fattispecie in tema di tentata estorsione, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea o imprecisa indicazione dell'ammontare delle somme pretese e della cadenza con la quale le stesse dovevano essere versate, risultando decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità la sola formulazione delle minacce per conseguire il preteso pagamento, poi non avvenuto).

**1.2.** Ciò premesso, nel caso in esame, pur essendo state valorizzate modalità della condotta in parte diverse rispetto a quelle enumerate nel capo d'imputazione, è rimasto assolutamente invariato l'in sé della contestazione, ovvero essersi l'amministratore (omissis) indebitamente appropriato di somme appartenenti al Condominio (omissis), con plurime condotte integranti il reato di cui all'art. 646 c.p.

**2.** Il secondo motivo difetta della necessaria specificità, risultando meramente reiterativi i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) in virtù delle quali la Corte di appello ha confermato la contestata affermazione di responsabilità, valorizzando, anche attraverso il rinvio alle condivise argomentazioni del Tribunale (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), il fatto che l'imputato, in difetto di autorizzazioni e senza fornire adeguate giustificazioni, aveva azzerato il "saldo del libretto di risparmio su cui – pacificamente – aveva riversato somme di spettanza del Condominio per l'importo almeno – come dallo stesso ammesso – di euro 30.000", essendo rimaste non documentate sia la corresponsione di parte di tali somme ai condomini che non avevano aderito ad una transazione ed al difensore che aveva assistito il Condominio nella relativa vertenza giudiziaria, sia l'effettuazione di lavori

urgenti (in vista dei quali sarebbero stati accantonati ulteriori fondi) (f. 5 s. della sentenza impugnata; cfr. anche, più ampiamente e dettagliatamente, f. 3 ss. della sentenza di primo grado).

D'altro canto, come pacificamente emergente dalle acquisite dichiarazioni testimoniali (cfr., in particolare, teste *(omissis)*, motivatamente ritenuta attendibile), fu lo stesso imputato, nel corso dell'assemblea del 9 novembre 2011, a promettere ai condomini che gli contestavano di essersi reso autore di plurimi ammanchi, che il lunedì successivo (ovvero il 14/11/2011) avrebbe provveduto a sanare la situazione, versando quanto indebitamente trattenuto, senza peraltro provvedervi, rendendosi irreperibile.


**2.1.** Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

**3.** Avendo riguardo alla data del commesso reato indicata nel capo d'imputazione (10.4.2012), non risulta maturato alla data dell'odierna decisione il termine di prescrizione del reato.

**3.1.** Tuttavia, anche considerando come *dies a quo* la diversa e più favorevole data del 14/11/2011, non potrebbe porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

**4.** La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.



**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 8 ottobre 2019

Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani -



Il Presidente

Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

12 9 GEN. 2020

IL

IL DECISORE



Dot.ssa Rosa Grazia Musumeci

